



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Natale Longo

Consigliere relatore

D'Alia Gianpiero

Consigliere

SENTENZA

nel **giudizio iscritto al n. 23473** del registro di segreteria, sul conto giudiziale n. 38722 reso da **Febbraro Rosa**, agente contabile economo del Comune di Sant'Onofrio per l'esercizio finanziario 2018.

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti della causa;

Vista relazione del magistrato istruttore n. 9/2023 del 2/3/2023;

Vista la memoria difensiva depositata dall'agente contabile in data 25/10/2023;

Uditi, nella pubblica udienza di giorno 8/11/2023 l'agente contabile e il PM dott. Fernando Gallone, che concludevano come da verbale di udienza.

F A T T O

In data 12/08/2019, è stato depositato presso questa Sezione giurisdizionale il **conto giudiziale** n. 38722 reso da Febbraro Rosa, agente contabile economo del Comune di Sant'Onofrio per

	l'esercizio finanziario 2018.	
	Con relazione n. 9 del 2/3/2023 , il magistrato relatore	
	sul conto, sulla scorta dell'esame del conto giudiziale depositato	
	nonché della documentazione successivamente acquisita in	
	esito alle note istruttorie, ha relazionato nei termini di seguito	
	esposti.	
	“1. 1. Preliminarmente, è stata verificata la sostanziale impossi-	
	bilità di procedere agli adempimenti di rito connessi alla verifica	
	giudiziale della gestione di cui all'oggetto in carenza della docu-	
	mentazione amministrativa di supporto. Con una prima nota	
	interlocutoria prot. 2343 del 14/7/2022 è stata richiesta al Co-	
	mune di Sant'Onofrio la documentazione amministrativa e con-	
	tabile afferente alla gestione necessaria alla verifica del conto in	
	esame, indicando il termine di 30 giorni dal ricevimento per la	
	risposta. Decorso infruttuosamente tale termine, e preso atto	
	dell'istanza di proroga di 60 giorni formulata dal Segretario Co-	
	munale e dal Responsabile del servizio finanziario con la nota	
	prot. 2558 del 9/8/2022, con nota prot. 3410 del 4/11/2022 è	
	stata sollecitata la trasmissione della documentazione richiesta.	
	Il Comune di Sant'Onofrio in data 11/11/2022 (dopo due ten-	
	tativi infruttuosi di deposito di documentazione mediante	
	upload sul sistema informatico della sezione) ha provveduto a	
	depositare solo parte della documentazione richiesta e pertanto	
	con nota prot 3598 del 24/11/22 è stata nuovamente sollecitata	
	la trasmissione della documentazione mancante. In riscontro a	
	2	

	tale secondo sollecito, il Responsabile del Servizio Finanziario	
	con nota prot. 4161 del 7/12/2022 ha comunicato che di non	
	aver potuto rinvenire la documentazione richiesta.”	
	Pertanto, il magistrato istruttore, con provvedimento n. 3919 del	
	20/12/2022, ha delegato la Guardia di Finanza all’accesso e	
	all’acquisizione della documentazione mancante.	
	Tuttavia, il Comandante della Guardia di finanza, con nota prot.	
	37204/2023 del 1.2.2023, ha rimesso a questa Sezione il ver-	
	bale delle operazioni di accesso eseguite in data 31 gennaio	
	2023; in particolare il Sindaco, Arch. Antonino Pezzo, con l’as-	
	sistenza del Responsabile dell’Area Finanziaria, sig. Biagio Pro-	
	nesti dichiaravano di non essere in grado di esibire per l’eserci-	
	zio finanziario 2016 alcuna documentazione.	
	Conseguentemente, il magistrato istruttore ha rappresentato di	
	aver potuto acquisire soltanto la seguente documentazione:	
	1) Regolamento di contabilità del Comune di Sant’Onofrio ap-	
	provato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del	
	29/2/2016;	
	2) Regolamento degli Uffici e dei servizi del Comune di Sant’Ono-	
	frio approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario	
	n.41 del 27/4/2011;	
	3) Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 7/5/2007 di	
	nomina della sig.ra Febbraro Rosa quale economo comunale;	
	4) Copia dei mandati di pagamento in favore dell’economo rela-	
	tivi all’anticipazione del fondo economale (mandato n.139 del	
	3	

	16/2/2018) e al reintegro dello stesso in esito dell’approvazione	
	dei rendiconti periodici (mandati nn. 727, 728, 729, 730 e 731	
	del 16/7/2018 e nn. 1045, 1046, 1047, 1048 e 1049 del	
	18/10/2018, nn. 48, 49, 50, 51 e 52 del 5/2/2019);	
	5) copia della reversale n. 74 del 19/2/2019 di restituzione	
	dell’anticipazione economale.	
	Non è stato quindi possibile acquisire la documentazione conta-	
	bile e amministrativa giustificativa della gestione e in particolare	
	né il giornale di cassa del servizio economale, né i buoni econo-	
	mali con la relativa documentazione giustificativa, né le deter-	
	minazioni di approvazione dei rendiconti periodici, né la deter-	
	minazione di parificazione del conto giudiziale”.	
	Il magistrato istruttore quindi, rilevato l’inadempimento dell’ob-	
	bligo ex art. 140, comma 5, cgc, di conservazione della docu-	
	mentazione nei limiti di tempo necessari ai fini dell’estinzione	
	del giudizio di conto, ha comunque esposto quanto è stato pos-	
	sibile riscontrare nel merito della gestione <i>sub iudice</i> nei sensi	
	che seguono..	
	“Il conto è stato depositato in segreteria 12/8/2019, è sotto-	
	scritto dall’agente contabile e sullo stesso è apposto il visto di	
	regolarità del Responsabile del servizio finanziario; anche in	
	sede di accesso da parte della Guardia di Finanza non è stato	
	possibile acquisire il relativo atto di parifica. Non sono stati tra-	
	smessi i verbali relativi alle verifiche di cassa dell’organo di re-	
	visione di cui all’art. 233 del TUEL, che si presumono, pertanto,	
	4	

	non effettuate. Il conto è redatto sul modello 23 del DPR	
	194/1996; lo stesso riporta le seguenti risultanze: anticipazioni	
	e rimborsi € 2.902,74 Buoni emessi e scaricati (buoni da 1 a	
	51) € 2.902,74 Sulla base di quanto riportato sul conto giudi-	
	ziale sarebbero stati approvati tre rendiconti periodici dal Re-	
	sponsabile del servizio finanziario per complessivi € 2.902,74	
	(Determina n.19 del 5/7/2018 – 1° e 2° trimestre : € 941,32	
	(mandati nn. 727, 728, 729, 730 e 731 del 16/7/2018); Deter-	
	mina n.23 del 8/10/2018 – 3° trimestre : € 972,80 (mandati nn.	
	1045, 1046, 1047 1048 e 1049 del 18/10/2018); Determina n.3	
	del 16/1/2019 – 4° trimestre : € 988,52 (mandati nn. 48, 49,	
	51, 51 e 52 del 5/2/2019); non sono state trasmesse le deter-	
	minazioni di approvazione né i relativi rendiconti periodici. Con	
	mandato n. 139 del 16/2/2018 (non riportato sul conto) è stata	
	disposta in favore dell'economo l'anticipazione economale di €	
	1.549,37 che l'economo ha provveduto a restituire all'ente con	
	reversale n. 74 del 19/2/2019, di pari importo (e anch'essa non	
	riportata sul conto).	
	La gestione economale è regolata, per l'esercizio di riferimento,	
	dal "Regolamento di contabilità" del Comune di Sant'Onofrio ap-	
	provato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del	
	29/2/2016, articoli da 104 a 113. Lo stesso assegna all'eco-	
	nomo l'erogazione di spese di entità non superiore ad € 300,00,	
	per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante	
	ammontare , limite elevato ad € 1.500,00 per le spese per posta,	
	5	

	telegrafo, carte a valori bollati, spedizione ferroviarie o postali o	
	contrassegno (art.108) L'economo deve tenere giornale cronolo-	
	gico di cassa, bollettari dei buoni d'ordine, bollettari dei paga-	
	menti e registro dei rendiconti, previamente numerati e vidimati	
	dal responsabile del servizio finanziario. Detti registri possono	
	essere sostituiti da procedure informatiche. (art.106). Per	
	quanto riguarda le tipologie di spesa (art.108), l'economo è au-	
	torizzato ad effettuare il pagamento di spese, limitatamente alle	
	forniture urgenti, riguardanti i seguenti oggetti:	
	a) spese per posta, telegrafo, carte a valori bollati, spedizione	
	ferroviarie o postali o contrassegno;	
	b) spese di trasposto di materiali e servizi di facchinaggio, pic-	
	cole riparazioni e manutenzioni di beni mobili, macchine e si-	
	mili;	
	c) spese per l'abbonamento ovvero per l'acquisto di: Gazzetta Uf-	
	ficiale della Repubblica: F.A.L.; giornali e periodici, libri e pub-	
	blicazioni di carattere giuridico, tecnico, amministrativo e simili	
	e canoni di abbonamento audiovisivi;	
	d) spese per la pubblicazione, obbligatoria per legge, di avvisi del	
	Comune sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sulla Gaz-	
	zetta Ufficiale della Comunità Europea, sul B.U.R., sul F.A.L.,	
	su giornali e quotidiani;	
	e) spese e tasse di immatricolazioni e circolazioni degli auto-	
	mezzi e veicoli e altre tasse, diritti e tributi vari da pagarsi im-	
	mediatamente;	
	6	

a)	727	16/07/201	98,00 €	Cap. 1466 - Enel - Soll. Acqua
b)	728	16/07/201	348,02 €	Cap. 94 - Acquisto Beni consumo pulizia locali
c)	729	16/07/201	280,30 €	Cap.82 - Funzionamento sede municipale
d)	730	16/07/201	120,00 €	Cap. 104 - Spese per festività nazionali e solennità civili
e)	731	16/07/201	95,00 €	Cap.84 - Manutenzione automezzi - acquisto beni
f)	1045	18/10/201	190,30 €	Cap.82 - Funzionamento sede municipale
g)	1046	18/10/201	157,00 €	Cap. 1466 - Enel - Soll. Acqua
h)	1047	18/10/201	55,00 €	Cap. 104 - Spese per festività nazionali e solennità civili
i)	1048	18/10/201	270,00 €	Cap.84 - Manutenzione automezzi - acquisto beni
l)	1049	18/10/201	300,50 €	Cap. 94 - Acquisto Beni consumo pulizia locali
m)	48	05/02/201	117,00 €	Cap.1784 - Impianti sportivi - spese manutenzione
n)	49	05/02/201	537,52 €	Cap. 94 - Acquisto Beni consumo pulizia locali
o)	50	05/02/201	135,00 €	Cap. 692 - Scuola materna ed elementare - Funzionamento
p)	51	05/02/201	29,00 €	Cap.82 - Funzionamento sede municipale
q)	52	05/02/201	170,00 €	Cap.84 - Manutenzione automezzi - acquisto beni
			2.902,64	

Dal raffronto tra le tipologie di spesa previste dal Regolamento di contabilità e della sopra riportata imputazione, non rientrerebbero nelle previsioni regolamentari - salvo che possano riferirsi ad “ogni altra spesa minuta ed urgente per il funzionamento degli uffici” - i buoni liquidati con i mandati nn. 727, e 731 del 16/7/2018, 1046 del 18/10/2018 e 52 del 5/2/2019, per **complessivi € 790,00**. I buoni liquidati con i mandati numero 728 del 16/7/2018, 1049 del 18/10/2018 e 49 del 5/2/2019 risultano, inoltre, eccedenti rispetto all'importo

	massimo delle singole spese, fissato dal Regolamento in €	
	300,00”.	
	Pertanto, il magistrato istruttore, considerata “la sostanziale im-	
	possibilità di procedere agli adempimenti di rito connessi alla	
	verifica giudiziale della gestione di cui all’oggetto in carenza	
	della documentazione amministrativa di supporto”, ha chiesto	
	al Presidente, ai sensi degli articoli 145, comma 4, e 147 c.g.c,	
	di fissare l’udienza per la trattazione del giudizio di conto.	
	Il Presidente di questa Sezione, con decreto presidenziale n.	
	74 del 3/3/2023 , ha fissato l’udienza di discussione per il	
	giorno 12 luglio 2023.	
	In data 10 luglio 2023, sono state versate in atti le determine	
	del responsabile del servizio n. 19 del 5 luglio 2018, n. 23 del	
	8/10/2018 e n. 3 del 16 gennaio 2019 di approvazione del par-	
	cellario di spesa rispettivamente del primo/secondo (euro	
	941,32), del terzo (euro 972,80) e del quarto trimestre 2018	
	(euro 988,52).	
	All’ udienza del 12 luglio 2023 , su istanza dell’agente contabile	
	e tenuto conto della data dell’avvenuta notifica della relazione di	
	deferimento alla convenuta, il Collegio disponeva il rinvio della	
	trattazione del giudizio alla data odierna.	
	Con memoria in atti al 26 ottobre 2023, l’agente contabile ha	
	evidenziato che la sussistenza <i>illo tempore</i> della documentazione	
	si evince dal testo delle determine di approvazione dei rendiconti	
	trimestrali e che la cattiva tenuta dell’archivio comunale (tanto	
	9	

	da impedire anche alla GDF di reperire gli atti), così come l'ina-	
	dempimento degli obblighi di custodia e conservazione degli atti	
	di cui agli art. 140, comma 5, del c.g.c. e dell'art. 2220 c.c. non	
	sarebbe a lei imputabile in quanto collocata in quiescenza nel	
	2020 e considerato che la documentazione è stata oggetto di ben	
	due trasferimenti, uno interno alla sede e l'altro in altro immo-	
	bile; attualmente parte dell'archivio comunale, ove la scrivente	
	ha rinvenuto parte della documentazione, si troverebbe, oin ra-	
	gione di opere di ristrutturazione, "parcheggiata" presso il cen-	
	tro di aggregazione "Falcon- Borsellino", al di fuori della sede	
	comunale e verserebbe in condizioni "poco consone alla tenuta	
	di documentazione pubblica".	
	Pertanto, l'agente contabile ha chiesto di disporre il discarico	
	ovvero, in via gradata, la dichiarazione di irregolarità senza ad-	
	debito, con compensazione delle spese del giudizio.	
	All' udienza del giorno 8 novembre 2023 , l'agente contabile	
	ha ribadito la regolarità della propria gestione, evidenziando –	
	su richiesta del Relatore - la sua impossibilità incolpevole di pro-	
	durre la documentazione mancante, smarrita nei vari traslochi	
	e non recuperabile da altri uffici, in particolare la documenta-	
	zione comprovante la riconducibilità delle singole spese alle at-	
	tività istituzionali dell'Ente di appartenenza; mentre il Pubblico	
	Ministero ha dato atto della impossibilità di ricostruire i conti,	
	ritenendo doversi valutare la irregolarità con addebito.	
	Quindi la causa è passata in decisione.	
	10	

DIRITTO

[1] Avuto riguardo alla tipologia di conto sub iudice, giova ribadire i ***principi vigenti in materia di spese della gestione economica*** che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, costituiscono deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti, essendo, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze imprevedute inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il corretto funzionamento della struttura amministrativa.

Detta peculiare modalità di approvvigionamento e spesa, secondo pacifica giurisprudenza, rinviene fondamento nei principi generali in materia di amministrazione e contabilità pubblica, la cui *ratio* va individuata nella esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso all'ordinario procedimento di spesa potrebbe costituire un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell'azione amministrativa (*ex pluribus*, Sez. Giur. Veneto, n. 134/2013).

Sul terreno contabile, mentre l'ordinario processo di spesa inizia con l'impegno e la prenotazione sul corrispondente capitolo di bilancio (relativamente, quest'ultima, agli enti aventi contabilità finanziaria di carattere autorizzatorio; fa invece capo al c.d. *budget* negli enti pubblici a contabilità economica), la spesa economica inizia con un pagamento disposto direttamente dall'agente

	contabile (nei limiti delle disponibilità ad esso assegnate e della	
	capienza della relativa unità elementare di bilancio-budget per	
	gli enti con contabilità economica) che viene poi "ratificato" dal	
	Responsabile del Servizio Finanziario con l'imputazione a bilan-	
	cio e la riconduzione all'impegno originariamente assunto con	
	lo stanziamento sul fondo economale (cfr. Sez. Molise, sent. n.	
	31/2016 e sez. Piemonte n. 45/2017)	
	Dal carattere anticipatorio (e sostanzialmente derogatorio) della	
	gestione economale, discende la necessità che le amministra-	
	zioni pongano a disposizione dell'economo fondi necessaria-	
	mente limitati, per provvedere, in conformità alle richieste dei	
	diversi uffici, a spese minute, controllando ovviamente il buon	
	fine delle medesime.	
	Tanto precisato, il Collegio ritiene altresì necessario richiamare	
	alcuni principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte dei	
	conti con riferimento ai giudizi di conto resi da economi operanti	
	presso pubbliche amministrazioni, di seguito sinteticamente ri-	
	portati:	
	a)l'economo, in quanto agente contabile assoggettato alla re-	
	sponsabilità connessa al maneggio di denaro pubblico (cfr. art.	
	194 R.D. n. 827/1924), è tenuto, prima di procedere al paga-	
	mento delle spese, a verificare, sotto la sua personale responsa-	
	bilità, l'ammissibilità delle stesse riscontrando la loro confor-	
	mità alle previsioni di legge e regolamentari; infatti, la gestione	
	economale costituisce, come già rilevato, una gestione di mera	
	12	

	cassa in regime di anticipazione, per cui l'economo, quale agente	
	contabile, è personalmente responsabile delle somme ricevute a	
	tale titolo e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la re-	
	golarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione con le fi-	
	nalità per le quali sono state disposte le anticipazioni stesse;	
	b) in disparte ogni valutazione in ordine all'utilità diretta delle	
	spese effettuate per l'ente, va affermata l'irregolarità di spese	
	economali allorquando esse non siano previste nel regolamento	
	di contabilità e/o economale e non siano riconducibili a finalità	
	istituzionali dell'ente;	
	c)il fondo economale non può essere utilizzato per aggirare le	
	disposizioni di contabilità in tema di assunzione di impegno di	
	spesa, neppure ricorrendo all'artificiosa parcellizzazione del-le	
	spese;	
	d)il fondo economale deve essere determinato annualmente in	
	sede di approvazione del documento generale di bilancio	
	dell'ente, quale espressione dell'indirizzo politico-amministra-	
	tivo dell'ente.	
	[2] Con riguardo al conto in esame, viene altresì in rilievo, ferma	
	rimanendo l'inammissibilità di spese non inerenti alle funzioni	
	comunali, il disposto del regolamento di contabilità del co-	
	mune di Sant'Onofrio , approvato con la Deliberazione del Con-	
	siglio Comunale n. 3 del 29/2/2016, articoli da 104 a 113.	
	Detto regolamento assegna all'economo l'erogazione di spese di	
	entità non superiore ad € 300,00, per la gestione di cassa delle	
	13	

	spese di ufficio di non rilevante ammontare, limite elevato ad €	
	1.500,00 per le spese per posta, telegrafo, carte a valori bollati,	
	spedizione ferroviarie o postali o contrassegno (art.108). L'eco-	
	nomo deve tenere giornale cronologico di cassa, bollettari dei	
	buoni d'ordine, bollettari dei pagamenti e registro dei rendiconti,	
	previamente nume-rati e vidimati dal responsabile del servizio	
	finanziario. Detti registri possono essere sostituiti da procedure	
	informatiche. (art.106). Per quanto riguarda le tipologie di spesa	
	(art.108), l'economo è autorizzato ad effettuare il pagamento di	
	spese, limitatamente alle forniture urgenti, riguardanti i se-	
	guenti oggetti:	
	a) spese per posta, telegrafo, carte a valori bollati, spedizione	
	ferroviarie o postali o contrassegno;	
	b) spese di trasposto di materiali e servizi di facchinaggio, pic-	
	cole riparazioni e manutenzioni di beni mobili, macchine e si-	
	mili;	
	c) spese per l'abbonamento ovvero per l'acquisto di: Gazzetta Uf-	
	ficiale della Repubblica: F.A.L.; giornali e periodici, libri e pub-	
	blicazioni di carattere giuridico, tecnico, amministrativo e simili	
	e canoni di abbonamento audiovisivi;	
	d) spese per la pubblicazione, obbligatoria per legge, di avvisi del	
	Comune sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sulla Gaz-	
	zetta Ufficiale della Comunità Europea, sul B.U.R., sul F.A.L.,	
	su giornali e quotidiani;	
	e) spese e tasse di immatricolazioni e circolazioni degli auto-	
	14	

	mezzi e veicoli e altre tasse, diritti e tributi vari da pagarsi im-	
	mediatamente;	
	f) spese contrattuali di varia natura;	
	g) spese per copie eliografiche, fotocopie e simili;	
	h) spese per procedure esecutive e notifiche;	
	i) spese di trasferta per missioni di amministratori e dipenden-	
	ti;	
	j) spese urgenti per servizi effettuati per conto dello Stato, della	
	Regione e altri enti pubblici in dipendenza di obblighi di legge;	
	k) spese minute ed urgenti di carattere diverso, necessa-rie per	
	il funzionamento dei servizi comunali (cerimonie, spese di rap-	
	presentanza, onoranze funebri, ecc.);	
	l) spese per forniture urgenti di materiale di cancelleria, carta,	
	stampati non compreso in contratti di appalto;	
	m) ogni altra spesa minuta ed urgente per il funzionamento degli	
	uffici.	
	[3] Con riguardo al regime di responsabilità e alla prova libe-	
	ratoria, si evidenzia in via generale che, ai sensi degli articoli	
	194 del Regolamento di contabilità (approvato con Regio Decreto	
	23 maggio 1924, n. 827) e dell’art. 93 TUEL, grava sull’agente	
	contabile, ancorché in via di fatto, l’onere di fornire la dimostra-	
	zione del legittimo impiego delle somme della cui gestione egli si	
	sia ingerito e delle quali abbia, perciò, assunto il “carico” conta-	
	bile; il mancato assolvimento dell’onere comporta il diniego del	
	discarico, visto che il citato art. 194 stabilisce non solo che “le	
	15	

	manCANze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mo-	
	bili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale	
	deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti conta-	
	bili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regola-	
	menti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non	
	sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frap-	
	posto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conserva-	
	zione del danaro o delle cose avute in consegna”, ma anche che	
	i cassieri “non possono neppure essere discaricati quando ab-	
	biano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scrit-	
	ture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del da-	
	naro e delle cose mobili” (di recente, I Sez. appello sent. n.	
	24/2020).	
	Con riguardo al caso di specie, si osserva che l’agente contabile	
	ha imputato la mancanza della documentazione giustificativa al	
	ritenuto smarrimento (affermaTo ma non adeguatamente pro-	
	vato, non risultando denunce di furto o smarrimento di atti,	
	etc..) a seguito di trasferimento di sede dell’archivio, dispersione	
	a lei (in tesi) non imputabile considerato il suo collocamento a	
	riposo fin dal 2020, chiedendo conseguentemente il proprio di-	
	scarico.	
	In proposito, osserva altresì il Collegio che, dall’esame della di-	
	sciplina generale in materia di contabilità di Stato (artt. 472,	
	474, 485, 583 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l’ammi-	
	nistrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello	
	16	

	Stato), può ricavarsi il principio generale della possibilità di ri-	
	costituzione (duplicazione) della documentazione contabile	
	smarrita, distrutta ovvero illecitamente sottratta.	
	Peraltro, richiamati i principi civilistici relativi alla responsabi-	
	lità ex recepto dell'agente contabile, giova evidenziare come dalla	
	stessa disciplina civilistica (artt. 2220 e 2724, comma 3 c.c.), si	
	ricavano sia il principio dell'obbligo di regolare tenuta della do-	
	cumentazione contabile obbligatoria, sia le conseguenze, in ter-	
	mini di onere probatorio, dello smarrimento ovvero della distra-	
	zione della documentazione contabile.	
	In proposito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha	
	avuto modo di affermare (di recente, ord. n. 9611/2017; sent.	
	n. 5182/2011, in materia fiscale) che, ove il debitore dimostri di	
	trovarsi nell'incolpevole impossibilità di produrre documenta-	
	zione contabile e fiscale, “trova applicazione la regola generale	
	prevista dall'art. 2724, n. 3, c.c., secondo cui la perdita incolpe-	
	vole del documento occorrente alla parte per attestare una cir-	
	costanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione	
	dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'Uffi-	
	cio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o	
	per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti” (in termini	
	Corte conti, Sez. giur. Calabria, sent. n. 67/2021).	
	[4] Orbene, nel caso di specie , l'agente contabile, cui all'odierna	
	udienza è stata prospettata l'eventualità di poter ricostruire	
	detta contabilità (anche ad esempio acquisendo copie delle	
	17	

	fatture dei fornitori, onde verificare l'inerenza delle spese a ra-	
	gioni di servizio codificate nel regolamento comunale), si è tut-	
	tavia limitato a ribadire l'impossibilità di rinvenire detta docu-	
	mentazione, per fatto a lui non imputabile.	
	Devono dunque esser confermate le contestazioni avanzate dal	
	magistrato istruttore sul conto, sia in punto di irregolarità che	
	di ammanco, il quale peraltro ha ritenuto giustificate numerose	
	spese (pur in assenza della documentazione giustificativa) sulla	
	scorta essenzialmente delle intestazioni dei capitoli su cui sono	
	stati effettuati i pagamenti, incrociandoli con la riferita disci-	
	plina regolamentare comunale.	
	Costituiscono dunque ammanco le seguenti spese, in quanto –	
	a parte diversi casi in cui esse risultano regolarizzate in viola-	
	zione del principio di annualità, ovvero con mandati del 2019 -	
	non risulta comprovata la loro riconducibilità a ragioni di servi-	
	zio, o presentano altre irregolarità di seguito specificate.	
	A) Spese per le quali, oltre all'assenza di documentazione giusti-	
	ficativa, è stato violato il limite massimo di spesa fissato dal re-	
	golamento economale (e dunque costituiscono, secondo preva-	
	lente giurisprudenza contabile, ammanco: cfr. Sez. Giur. Cala-	
	bria, sentt. n. 115 e 172 del 2023) e non v'è prova della loro	
	inerenza alle attività istituzionali (ovvero che gli acquisti di beni	
	o servizi per attività di pulizia siano stati effettuati in favore del	
	Comune, ovvero funzionali alla pulizia di locali comunali):	
	a) Acquisto beni consumo pulizia locali – euro 348,02 –	
	18	

		mandato 728_2018;	
		b) Acquisto beni consumo pulizia locali – euro 300,50 – mandato 1049_2019;	
		c) Acquisto beni consumo pulizia locali – euro 537,52 – mandato 49_2019;	
		B) Spese per le quali, oltre all’assenza di documentazione giustificativa e alla mancata prova dell’urgenza e della riconducibilità alle tipologie previste dal regolamento comunale, non v’è prova della loro inerenza alle attività istituzionali (ovvero che gli acquisti di beni o servizi e le attività manutentive siano stati effettuati in favore del Comune, in specie su suoi automezzi):	
		d) Enel soll. Acqua - mandato n. 727_ 2018 – Euro 98,00;	
		e) Manutenzione automezzi - acquisto beni – mandato 731_2019 – euro 95,00;	
		f) Manutenzione automezzi - acquisto beni – mandato 1046_2018 – euro 157,00;	
		g) Manutenzione automezzi - acquisto beni – mandato 52/2019 – euro 170,00.	
		Pertanto e conclusivamente, il Collegio, a seguito dell’esame del conto e del complesso della documentazione acquisita, deve dichiarare l'irregolarità del conto n. 38722 e condannare l'agente contabile convenuto Febbraro Rosa, alla refusione, a beneficio del Comune di Sant’Onofrio, dell'importo complessivo di € 1.706,04 a titolo di ammanco, avuto riguardo alle poste dettagliatamente specificate in motivazione.	
		19	

	[5] Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'agente contabile, nella misura liquidata in dispositivo.	
	PQM	
	La Corte dei conti - sezione giurisdizionale regionale per la Calabria - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:	
	A. dichiara l'irregolarità del conto n. 38722;	
	B. Condanna l'agente contabile convenuto Febbraro Rosa, alla refusione dell'importo complessivo di € 1.706,04 a titolo di ammanco, a beneficio del Comune di Sant’Onofrio, avuto riguardo alle poste dettagliatamente specificate in motivazione;	
	C. condanna l’agente contabile al pagamento delle spese processuali, quantificate come da nota a margine del funzionario di segreteria.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così disposto in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023.	
	IL MAGISTRATO RELATORE IL PRESIDENTE dott. Natale Longo dott. Luigi Cirillo Firmato Digitalmente Firmato Digitalmente	
	Depositato in segreteria il 08/04/2024	
	Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato Digitalmente	
	20	